



Città di Medicina

COMUNE DI MEDICINA
SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI
tel. 051 6979282 fax. 051 6979222
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it
comune.medicina@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE RESIDENZIALE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.

Richiamate:

- La Deliberazione della Giunta Regionale n.602 del 3 giugno 2020 avente come oggetto “*Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i. - Criteri di gestione dell'anno 2020 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2020.*” con la quale sono stati definiti criteri e modalità per la concessione di contributi economici “una-tantum” per il sostegno del mercato della locazione residenziale agevolata, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19;
- La deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese n. 58 in data 14/07/2020 ad oggetto “*Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo della quota di Fondo per l'affitto assegnata alla Regione Emilia- Romagna al territorio del Nuovo Circondario Imolese con delibera di Giunta n. 602/2020*”;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 03/08/ 2020 ad oggetto: “ *Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della l.r. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - criteri di gestione dell'anno 2020 ex dgr 602/2020 –approvazione criteri per emissione di un bando per erogazione di contributi per la rinegoziazione dei contratti di locazione e per la stipula di nuovi contratti*”;

Le azioni qui disciplinate si riferiscono al sostegno di contratti di locazione libero o concordato o transitorio e si concludono entro il 03/09/2020, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI
in attuazione della Determinazione n. 322 in data 03/08/2020

RENDE NOTO

che dal giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del presente avviso e **fino alle ore 17,30 del giorno 3 settembre 2020**, salvo esaurimento dei fondi disponibili, sono aperti i termini per la partecipazione all’Avviso per l’erogazione di contributi una tantum destinati alla rinegoziazione dei canoni di locazione secondo le seguenti disposizioni:

1. OGGETTO DELL’AVVISO

Con deliberazione Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 602 del 3 Giugno 2020 sono stati definiti criteri e modalità per la concessione di contributi economici “*una tantum*”, per l’accesso alla locazione - anno 2020, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel ventaglio degli interventi previsti dalla predetta Delibera Regionale, le azioni qui disciplinate si riferiscono alla **rinegoziazione dei contratti di locazione** esistenti con riduzione dell’importo del canone oppure modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione del canone, ivi

inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato (Linea di intervento 2 di cui all'allegato A) della delibera)

2. DESTINATARI E REQUISITI

Possono presentare richiesta ai sensi del presente Avviso **i conduttori di alloggi con residenza nel territorio del Comune di Medicina che - al momento della presentazione dell'istanza - siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:**

A) Cittadinanza

A1) italiana; *oppure:*

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; *oppure:*

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche (Nel caso il permesso di soggiorno sia scaduto e sia già stata effettuata la richiesta di rinnovo alla Questura, la domanda risulta sospesa fino all'ottenimento del nuovo permesso valido ed il contributo verrà concesso solo se lo si ottiene entro il 30/09/2020 e ne viene data opportuna comunicazione al Comune di Medicina entro il 10/10/2020);

B) Valore ISEE ordinario oppure corrente per l'anno 2020 non superiore ad € 35.000,00, privo di annotazioni e omissioni.

Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il **30/10/2020**.

Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l'ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l'intero importo del contributo, eventualmente assegnato, al Comune.

C) Titolarità di un contratto:

C1) di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata; *oppure:*

C2) di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

3. CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE conduttore:

a) avere avuto nel medesimo anno - 2020- la concessione di un contributo del Fondo per l'"emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

b) avere avuto nel medesimo anno-2020- la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

c) avere ricevuto la concessione di un contributo per il sostegno all'affitto ai sensi della DGR n. 1815/2019 (Bando intercomunale per il contributo affitto scaduto il 12/06/2020 a favore di nuclei con ISEE 3.000 - 17.154,00);

d) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della norma vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
- l'essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019; fermo restando che l'assegnazione del contributo ai sensi del presente Allegato A) fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria (Bando intercomunale contributo affitto scaduto il 12/06/2020 per nuclei con ISEE 3.000,00- 17.154,00).

4.TIPOLOGIA DI RINEGOZIAZIONE ED ENTITÀ CONTRIBUTO (LEGGE N. 431/1998)

I contributi saranno concessi, nel caso in cui, i locatori degli alloggi in cui risiedono i richiedenti a far data dal 10 Marzo 2020 (entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "Io resto a casa"):

A) abbiano ridotto il canone di locazione di un contratto libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2, comma 3, Legge 431/98) o transitorio (art. 5, L. 431/98) di almeno il 10% per 12 mesi;

B) abbiano trasformato un contratto di locazione libero (art. 2, comma 1 della Legge 431/98), in un contratto concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98);

C) abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione concordato (art. 2 comma 3 Legge 431/98) per un alloggio precedentemente sfitto;

Nello specifico:

a) Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2, comma 3, Legge 431/98) o transitorio (art. 5, L. 431/98)

- E' previsto un contributo una tantum nel caso il locatore abbia ridotto almeno del 10% il canone annuo applicato nel contratto originario e già rivalutato, **per una durata minima di 12 mesi**. L'entità e la durata per l'applicazione della riduzione dovrà essere esplicitata nella scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate, da allegare in sede di domanda.

Il contributo è uguale al 50% dell'importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 1.500.

(per esempio: canone originario annuo Euro 7.000,00; riduzione 10% = Euro 700,00; contributo una tantum 50% riconosciuto = Euro 350,00).

Si specifica che la riduzione si intende per una sola annualità (12 mesi) e potrà essere applicata in un'unica soluzione ovvero può essere dilazionata in un numero variabile di rate, fino a un massimo di 12. Concluso il periodo per il quale si è concordata la predetta riduzione del canone, il contratto si intende "ripristinato" alle stesse condizioni originariamente pattuite dalle parti. L'entità e la modalità scelta per l'applicazione della riduzione dovrà essere esplicitata nella Scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate, da allegare in sede di domanda;

b) Riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1) o transitorio (art. 5) a concordato (art. 2, comma 3)

E' previsto un contributo una tantum nel caso in cui il locatore abbia trasformato un contratto di locazione libero (art. 2, comma 1 della Legge 431/98) o Transitorio (art 5 Legge 431/98) in un contratto concordato (art. 2 comma 3 della Legge 431/98), applicando una riduzione almeno del 10% rispetto al canone annuo originariamente previsto. Il contributo è pari al 70% dell'importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.500. La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario, comprensivo delle rivalutazioni Istat, e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali.

c) Stipula di nuovo contratto concordato (art. 2, comma 3) per alloggi sfitti

E' previsto un contributo una tantum nel caso il locatore abbia stipulato un nuovo contratto di locazione concordato (art. 2 comma 3 della Legge 431/98) per un alloggio precedentemente sfitto alla data di approvazione del presente bando, ossia precedentemente sfitto al 03/08/2020.

Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo comunque non superiore a Euro 3.000,00. Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in Euro 700,00.

5. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione da prendere come riferimento in ciascuna delle tipologie di rinegoziazione dei contratti è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT (si considera l'ultimo canone prima della rinegoziazione).

6. DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO

L'Amministrazione comunale, per le finalità del presente avviso, ha a disposizione un fondo di complessivi **Euro 15.000,00.=** di cui alla DGR Emilia- Romagna n. 602/2020. **I contributi** verranno concessi ai richiedenti, conduttori degli alloggi, risultati in possesso dei requisiti previsti fino ad esaurimento dello stesso fondo, secondo un criterio di priorità per ordine di arrivo delle domande, certificato dal numero di Protocollo e dall'orario di arrivo.

I contributi saranno erogati direttamente ai locatori dell'alloggio occupato dai conduttori richiedenti e beneficiari.

I richiedenti che, sempre secondo l'ordine di arrivo, non potranno essere considerati ai fini del contributo per l'esaurimento dei fondi disponibili prima della data di chiusura del presente avviso, riceveranno apposita comunicazione da parte del Comune.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I **conduttori interessati**, dovranno presentare domanda in forma di autodichiarazione esclusivamente tramite il modulo di domanda allegato al presente avviso, debitamente compilato con i dati richiesti e

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 17,30 di giovedì 03 SETTEMBRE 2020

secondo le seguenti modalità:

• **tramite PEC** (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo comune.medicina@cert.provincia.bo.it riportando nell'oggetto :

“BANDO RINEGOZIAZIONE CANONI +nome/cognome del richiedente“

allegando la copia del documento di riconoscimento in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda *oppure*

• **in forma cartacea**, presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali del Comune di Medicina, Via Pillio n.1 – Medicina **previo appuntamento da concordare telefonicamente** al n. **051- 6979282 -244** nelle seguenti giornate ed orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30-13,00.

• La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE, anche non intestatario del contratto di locazione, purché maggiorenne e residente nel medesimo alloggio oggetto del

contratto di locazione stesso. E' ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda All'istanza, redatta secondo il modello "autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000", dovranno essere allegati:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del conduttore richiedente;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del locatario;
- copia del permesso di soggiorno del richiedente con cittadinanza extra - UE (in caso si permesso scaduto, copia dalla richiesta di rinnovo);
- copia della simulazione ISEE effettuata sul sito dell'INPS (<https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx>) nel caso in cui non sia ancora stata presentata apposita DSU al momento di presentazione della domanda di contributo;

Inoltre, sono da allegare obbligatoriamente i seguenti allegati specifici per tipologia di intervento:

➤ **nei casi di cui al precedente art. 4 lett. A) RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE:**

- copia del contratto di locazione/di assegnazione originario e successive eventuali integrazioni e proroghe, relativo all'alloggio per il quale si presenta la domanda, con protocollo di registrazione presso Agenzia delle Entrate;
- copia della scrittura privata tra le parti che indichi l'entità e durata della riduzione del canone di locazione, con Protocollo di registrazione presso Agenzia delle Entrate;

➤ **nei casi di cui al precedente art. 4 lett. B) MODIFICA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE:**

- copia del contratto di locazione/di assegnazione originario e successive eventuali integrazioni e proroghe, relativo all'alloggio per il quale si presenta la domanda, con protocollo di registrazione presso Agenzia delle Entrate;
- copia della modifica del contratto di locazione e dell'"*attestazione bilaterale di rispondenza*" del contratto sottoscritta da un'associazione di proprietari e da un'associazione degli inquilini firmatarie dell'Accordo metropolitano 2018 ed integrazione 14/04/2020;

➤ **nei casi di cui al precedente art. 4 lett. C) STIPULA DI NUOVO CONTRATTO CONCORDATO PER ALLOGGI SFITTI:**

- copia del nuovo contratto di locazione concordato e dell'"*attestazione bilaterale di rispondenza*" del contratto sottoscritta da un'associazione dei proprietari e da un'associazione degli inquilini firmatarie dell'accordo metropolitano 2018 ed integrazione 14/04/2020.

Nel modulo per l'istanza dovranno essere indicati anche i dati anagrafici ed il codice IBAN del locatore a cui l'Amministrazione, una volta espletate le opportune verifiche, liquiderà il contributo una tantum.

8. CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali stante l'urgenza di erogare il contributo quanto prima, come indicato dal DGR 602/2020, i controlli saranno eseguiti di norma dopo la concessione del contributo.

Nel caso in cui emerga, dai controlli, la non veridicità della dichiarazione resa oppure nel caso in cui, in assenza di Attestazione Isee alla presentazione della domanda, si riscontri un valore Isee 2020 superiore al limite di accesso o non venga presentata la DSU Isee nel termine previsto, il

richiedente dovrà restituire al Comune l'intero importo del contributo erogato all'affittuario con il presente bando.

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per la finalità connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone. La sottoscrizione e presentazione della presente istanza equivale ad autorizzazione al **trattamento dei dati personali** forniti e che il rifiuto al trattamento degli stessi non consentirà di accedere al regime di contribuzione.

Medicina , lì 03/08/2020

Il Responsabile
Servizi Scolastici e Politiche Sociali
Dott.ssa Roberta Benedetti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n.82 del2005 e ss.mm.ii)

Allegato B): DOMANDA DI CONTRIBUTO

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - servizi@allapersona@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it